

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 35-8646

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole". Disposizioni in merito alle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 31 - 5794 del 20/10/2017.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

con la deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2015, n. 29-2396, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, recepita con DGR n. 18-8483 del 1° marzo 2019;

il sopracitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" che prevede la concessione alle aziende agricole di aiuti per l'introduzione di attività collaterali alla produzione agricola;

richiamato che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e che pertanto l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 6.4.1 rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

tenuto conto che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% di 1.079 meuro) viene versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore;

- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% di 1.079 meuro) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82% di 1.079 meuro) che la versa direttamente all'Organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,06% di 1.079 meuro) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziata in competenza sul capitolo di spesa 262963 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferite all'Organismo pagatore;

richiamato che:

il PSR 2014-2020 del Piemonte prevede una classificazione per Aree delle zone rurali, con dettaglio a livello di Comune (vedasi capitolo 8 del PSR - Definizione e classificazione delle zone rurali, definite ai sensi dell'articolo 50 del regolamento n. 1305 / 2013) e che le Aree sono le seguenti:

A. Aree urbane e periurbane, nelle quali sono inseriti tutti i comuni capoluogo di provincia e gli aggregati comunali non rurali;

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;

C. Aree rurali intermedie (ulteriormente suddivisa in C1 e C2);

D. Aree rurali con problemi di sviluppo;

- con la D.G.R. n. 31 – 5794 del 20/10/2017 sono stati approvati i criteri e le disposizioni per l’emanazione del bando 2017 della sopracitata Operazione 6.4.1 e sono state destinate per l’attuazione di detto bando risorse finanziarie pari ad euro 5.800.000,00, di cui euro 2.500.960,00 di quota comunitaria, euro 2.309.560,00 di quota statale ed euro 989.480,00 di quota regionale (unico onere a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte) che trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 di € 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 373 del 04/05/2017;

- la suddetta D.G.R. n. 31 – 5794 del 20/10/2017 demanda la Direzione Regionale Agricoltura – Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile - di provvedere ad adottare i bandi e di provvedere con propri atti a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l’applicazione nonché a monitorare l’attuazione ed a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, dato atto che:

- è stato emanato con Determinazione Dirigenziale n.1068 del 30/10/2017 il bando 2017 relativo alla Operazione 6.4.1;

- la Determinazione Dirigenziale n. 360 del 16.03.2018 ha approvato le graduatorie delle domande pervenute;

- come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura risulta che:

- sono state presentate n. 230 domande relativamente alle Aree ABC1 e n. 90 domande relativamente alle Aree C2D, e che le risorse finanziarie attualmente disponibili, pari ad euro 5.800.000,00, permettono di finanziare n. 88 domande (di cui n. 47 domande relativamente alle Aree ABC1 e n. 41 domande relativamente alle Aree C2D), pari al 38,26% delle domande presentate, consentendo il soddisfacimento in numero inadeguato delle richieste delle aziende agricole che necessitano di avviare attività integrative del reddito derivante dalle attività agricole, reddito insufficiente ad assicurare la sostenibilità economica delle aziende stesse;

- la fase istruttoria relativa al presente bando non si è ancora conclusa ma numero 41 domande relative al medesimo bando 2017, tra quelle avviate all’istruttoria in quanto ammissibili a finanziamento, risultano decadute, respinte, rinunciate oppure ammesse per un importo inferiore all’importo ammissibile previsto, accertando un minor utilizzo di risorse finanziarie (alla data del 15.03.2019) pari ad euro 2.919.133,88, la cui quota di cofinanziamento regionale trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 di € 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 (Missione 16 - Programma 1601) di cui alla D.G.R. n. 31 – 5794 del 20/10/2017;

- le minori risorse finanziarie utilizzate pari ad euro 2.919.133,88, accertate da decadimenti, rinunce e ridimensionamenti di domande di cui al punto precedente, consentono di finanziare parzialmente le domande con punteggio di priorità pari a 15 per le Aree ABC1 e 13 per le Aree C2D;

stabilito che le minori risorse finanziarie non utilizzate che si accertassero sul bando medesimo in seguito a decadimenti, rinunce e ridimensionamenti di domande potranno essere utilizzate a finanziare il completamento delle delle domande con punteggio di priorità pari a 15 per le Aree ABC1 e 13 per le Aree C2D;

richiamato che il sistema adottato per la gestione delle domande delle Operazioni 6.4.1 prevede un triplice livello di verifica sulle domande di sostegno, al fine di verificarne il possesso dei requisiti di ammissibilità, la qualità progettuale e l’aderenza alle finalità ed agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale, come di seguito descritto:

- primo livello di verifica: la compilazione e l’invio delle domande avviene attraverso una apposita procedura infotelematica, la quale, come stabilito dai bandi, provvede automaticamente alla

attribuzione alle domande di un punteggio di priorità premiante per gli interventi di alto livello qualitativo che prevedono, tra l'altro esternalità ambientali e sociali positive (miglioramento energetico-ambientale, riduzione dei consumi idrici, miglioramento del benessere animale, creazione di posti di lavoro) sulla base dei dati contenuti nelle domande stesse e nel fascicolo aziendale della azienda agricola richiedente presente nella Anagrafe delle aziende agricole; i bandi prevedono un punteggio minimo al di sotto del quale le domande non possono essere ammesse; la procedura infotelematica di compilazione impedisce l'invio delle domande che non raggiungono tale punteggio di priorità minimo;

- secondo livello di verifica: con le domande pervenute vengono formate le graduatorie, che non rappresentano un provvedimento di concessione del sostegno ma costituiscono l'elenco delle domande istruibili; partendo dai punteggi di priorità più elevati, le domande in graduatoria vengono inviate all'esame degli uffici istruttori fino a concorrenza dell'importo massimo ammissibile cumulativo con la dotazione finanziaria disponibile;

- terzo livello di verifica: le domande che hanno superato i primi due livelli di verifica vengono singolarmente esaminate dai funzionari istruttori, con una approfondita istruttoria che comprende l'esame della documentazione tecnica (computi metrici e disegni tecnici dei fabbricati, preventivi dei macchinari acquistati, ecc...) ed amministrativa (permessi di costruire, fatture e bonifici di spesa, documentazione attestante la proprietà/disponibilità dei beni nonché i ruoli e le funzioni dei richiedenti nelle rispettive aziende, ecc...) e comprende inoltre almeno una visita ispettiva nella azienda agricola e sul luogo di realizzazione dell'intervento; statisticamente, questo terzo livello di verifica comporta il decadimento/ridimensionamento di circa il 25% delle domande pervenute per accertata mancanza dei requisiti di ammissibilità oppure per scarsa qualità progettuale degli interventi proposti, che si rivelano economicamente non sostenibili, tecnicamente non congrui o non rispondenti alle finalità ed agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale;

dato atto che il triplice livello di verifica sopra descritto garantisce una elevata qualità delle domande che vengono ammesse a finanziamento, qualità che si mantiene anche in caso di rifinanziamento delle graduatorie di un bando;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. che, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), sono state accertate un minor utilizzo di risorse finanziarie pari ad euro 2.919.133,88 per il Bando 2017 dell'Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extraagricole" in seguito a decadimenti, rinunce e ridimensionamenti di domande, che consentono di finanziare parzialmente le domande con punteggio di priorità pari a 15 per le Aree ABC1 e 13 per le Aree C2D di cui alle graduatorie approvate dalla DD 360 del 16.03.2018;

2. di prendere atto che in riferimento alle minori risorse finanziarie utilizzate pari ad euro 2.919.133,88, accertate da decadimenti, rinunce e ridimensionamenti di domande di cui al punto 1, la quota di cofinanziamento regionale trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2019 di € 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 (Missione 16 - Programma 1601) di cui alla D.G.R. n. 31 – 5794 del 20/10/2017;

3. di stabilire che le minori risorse finanziarie non utilizzate che si accertassero sul bando medesimo in seguito a decadimenti, rinunce e ridimensionamenti di domande potranno essere utilizzate a finanziare il completamento delle domande con punteggio di priorità pari a 15 per le Aree ABC1 e 13 per le Aree C2D;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte;

5. di demandare alla Direzione Agricoltura (Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile) l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)